



COMUNE DI BUGGIANO
(Provincia di Pistoia)

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 6

del 28/03/2018

OGGETTO: ALIQUOTE TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2018.

L'anno duemiladiciotto il giorno ventotto del mese di Marzo alle ore 21:15 , nella sala consiliare del Comune di Buggiano, con Sede in P.zza Matteotti 1, previa osservanza delle formalità prescritte dalle vigenti leggi, vennero oggi convocati a seduta i consiglieri comunali.

All'appello risultano:

		Presente	Assente
TADDEI ANDREA	SINDACO	P	
PELLEGRINI VALERIO	VICE SINDACO	P	
PAPA BENEDETTA	CONSIGLIERE	P	
VERNACCHIO ANTONELLA	VICE PRESIDENTE CONSIGLIO COM.LE	P	
VITI SARA	CONSIGLIERE	P	
DI PAOLO MICHELE	CONSIGLIERE	P	
GHILARDI GIACOMO	CONSIGLIERE		AG
PASQUALINI PIERO	CONSIGLIERE	P	
GHELLI FABRIZIO	CONSIGLIERE		AG
LOTTI LUCA	CONSIGLIERE		AG
ZEI LETIZIA	CONSIGLIERE		A
BONELLI FABRIZIO	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COM.LE	P	
GIOVANNINI SIMONE	CONSIGLIERE	P	

Totale Presenti: 9

Totale Assenti: 4

E' PRESENTE L'ASSESSORE ESTERNO PELLICCI ELENA.

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Fancesca Grabau il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Fabrizio Bonelli, in qualità di PRESIDENTE del Consiglio, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Nomina Scrutatori i Sigg.: PAPA BENEDETTA, PASQUALINI PIERO, GIOVANNINI SIMONE

Per gli interventi sul presente punto vedi verbale della seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la seguente proposta di deliberazione:

“

IL RAGIONIERE COMUNALE

VISTO il comma 639 dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;

TENUTO CONTO inoltre di quanto stabilito dalla Legge 24 dicembre 2012 n. 228, dal Decreto Legge 8 aprile 2013 n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n. 64, dal decreto Legge 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n. 85, dal Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102 convertito con modificazioni dalla Legge 28 ottobre n. 124;

RILEVATO che le disposizioni che disciplinano la tassa sui servizi indivisibili è stata riformata ad opera della Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208), apportando rilevanti modifiche al presupposto del tributo, prevedendo, al novellato dell'art. 1, comma 669, della Legge n. 147/2013 che *"Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9"*

VISTO il comma 677, dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che testualmente recita "Il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e della IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per la IMU al 31/12/2013, fissata al 10,60 per mille della rendita catastale rivalutata ai sensi di legge";

VERIFICATO che il legislatore ha disposto che la TASI sia dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari predette, ossia fabbricati ed aree fabbricabili, ad esclusione delle unità abitative purché non accatastate in categoria di lusso (ossia A/1, A/8 e A/9);

RILEVATO che le unità adibite ad abitazione principale non possono essere più assoggettate a TASI, ad eccezione di quelle considerate di lusso (A/1, A/8 e A/9);

CONSIDERATO che i commi 676 e 678 dell'art.1 della Legge 27/12/2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) dispongono che:

- a) l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille della rendita catastale rivalutata ai sensi delle normative vigenti;
- b) il Comune può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- c) per i fabbricati ad uso strumentale l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere l'1 per mille della rendita catastale rivalutata ai sensi delle normative vigenti;

DATO ATTO:

- che l'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce che "è confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del Decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti nel presente provvedimento", così come modificato dalla conversione in Legge del D.L. n. 16/2012;
- che i Comuni, con deliberazione di Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del

D.Lgs. n. 446/1997, provvedono a: “disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti....”;

EVIDENZIATO:

- che il comma 169 dell'art 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 stabilisce che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, con effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;

- che la base imponibile del Tributo sui Servizi Indivisibile (TASI) è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e dei commi 4 e 5 dell'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201;

VISTO il Regolamento comunale sul Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) approvato con deliberazione C.C. n. 12 del 25/07/2014;

VISTO l'art. 1, comma 37, lettera a) della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020);

RITENUTO pertanto doveroso confermare, per l'anno 2018 le aliquote deliberate per l'anno 2017;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

PROPONE DI DELIBERARE

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono richiamate e approvate:

1) di confermare per l'anno 2018, ai fini del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI), le seguenti aliquote:

-ALiquota 2,50 per mille per gli immobili ad uso abitativo e relative pertinenze concesse in uso / comodato gratuito a parente in linea retta di primo e secondo grado in senso ascendente e discendente, a condizione che il soggetto che le utilizza vi abbia stabilito la propria residenza, e vi abbia effettiva dimora. A tal fine occorre produrre all'Ufficio Tributi apposita autocertificazione. Le autocertificazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla IMU e alla TASI. Il contribuente è tenuto a comunicare eventuali variazioni della condizione. L'Ufficio tributi si riserva di effettuare controlli per la verifica della veridicità di quanto dichiarato;

- ALiquota 2,50 per mille per le unità immobiliari classificate nella categoria catastale denominati “immobili merce” in quanto costruiti dalle imprese e destinati alla vendita risultanti invenduti e non locati;

-ALiquota 1,00 per mille per gli immobili rurali ad uso strumentale all'attività agricola;

-ALiquota 0,00 per mille per tutte le altre unità immobiliari comunque classificate catastalmente;

2) di dare atto che:

a) per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 13 commi 3, 4 e 5 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214;

b) la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006 il 1° gennaio 2018;

3) di disporre che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell'Economia e delle

Finanze, Dipartimento delle finanze, entro i termini di legge ai sensi del comma 13 bis dell'art. 13 del D.L. 201/2011;

- 4) di disporre che il Servizio Tributi del Comune adotti tutte le idonee iniziative per assicurare la più ampia conoscenza, da parte dei contribuenti, delle aliquote di imposta deliberate. “

CON VOTI 7 favorevoli, 2 astenuti (Bonelli, Giovannini) su 9 consiglieri presenti e votanti

D E L I B E R A

1) Di approvare la sopra riportata proposta di deliberazione;

2) di dare atto che:

- sono stati resi i pareri dai competenti organi tecnico e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dall'art. 3 del D.L. 174/2012;
- il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi (D.Lgs.267/2000 art.124 comma 1 s.m.i. e L. 69/2009 art.32);
- il presente provvedimento, contestualmente alla pubblicazione all'Albo pretorio, sarà comunicato ai capigruppo consiliari (D.Lgs. 267/2000)

Il Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del TUEL 267/2000;

Il Consiglio Comunale con voti: 7 favorevoli, 2 astenuti (Bonelli, Giovannini) su 9 consiglieri presenti e votanti approva l'immediata eseguibilità dell'Atto;

Letto, confermato e sottoscritto

Il PRESIDENTE

Fabrizio Bonelli

Il Segretario

Dott.ssa Fancesca Grabau

=====